

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

COMUNITA' SAN VALENTINO APS

Art.1

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato, non riconosciuta, denominata "COMUNITA' SAN VALENTINO APS" con sede a Pordenone in Via San Valentino, 11
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi Statali e Regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art.3

CARATTERE ASSOCIATIVO

1. COMUNITA' SAN VALENTINO APS è un'organizzazione estranea ad ogni attività politica-partitica, religiosa e razziale, assenza di scopo di lucro; finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art.4

ATTIVITA'

1. COMUNITA' SAN VALENTINO APS si prefigge lo scopo di:
 - Promuovere ogni iniziativa atta a favorire momenti di incontro tra gli abitanti della Comunità San Valentino e dell'intera città;
 - Stimolare fra i giovani l'amore per lo sport inteso come elemento fondamentale per la loro educazione e crescita;
 - Promuovere fra i giovani momenti di aggregazione atti a sviluppare i loro interessi spirituali, religiosi, sociali e culturali.
 - Acquisire, gestire e mantenere tutte le strutture, impianti ed attrezzature necessarie per la realizzazione degli scopi sociali;
 - Organizzare e gestire annualmente la sagra di San Valentino, in concomitanza ed in accordo con le iniziative religiose della Parrocchia
 - Promuovere la solidarietà verso persone, gruppi di persone o Enti che necessitino di aiuto, devolvendo, anche gli eventuali proventi derivanti da tutte le iniziative organizzate dall'Associazione
 - Organizzare incontri per prevenire malattie, migliorare la vita e salvaguardare la salute.
 - L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa".

Le attività sopra indicate sono identificate nei principi di interesse generale elencati nell'art.5 D.

Lgs 117/17 alle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Comunità di San Valentino APS può esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con Delibera del Consiglio Direttivo.

Art.5

PATRIMONIO

1. Il Patrimonio dell'Associazione è formato: dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a) Dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione.
 - b) Da contributi di organismi Internazionali derivati dallo Stato, Amministrazioni pubbliche, Enti locali, (finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti) Istituti di Credito, Enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche.
 - c) Da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni o di lasciti di terzi o di associati, accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - d) Da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio finanziamento, dai beni dell'Associazione siano essi mobili e immobili e mobili registrati.
 - e) Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - f) L'associazione COMUNITA' SAN VALENTINO APS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario depositato presso la Sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art.6

AMMISSIONE A SOCIO

1. A Comunità San Valentino possono associarsi tutti i cittadini senza distinzione di sesso, età, razza, religione, che si riconoscono negli obbiettivi perseguiti dall'Associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta da parte del richiedente, controfirmata, per i minorenni, dall'esercente della Potestà Genitoriale, ed a effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego esaurientemente motivato deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente ed associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Il Consiglio Direttivo potrà conferire a persone di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo sociale, economico o finanziario oppure che si siano distinte per particolari benemerienze verso l'Associazione, il titolo di socio onorario.

Art. 7

DURATA DEL PERIODO DI ASSOCIAZIONE

1. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

Art. 8

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'assemblea e alle votazioni, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità:
 - 1.presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione dei seguenti libri associativi:
 - libro soci
 - libro dei volontari
 - libro delle delibere dell'assemblea soci
 - libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo e del revisore legale dei conti
4. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità ed i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente dall'assemblea.
6. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
7. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui l'Art.4.

Art. 9

DOVERI

1. Gli Associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art.10

RECESSO ED ESCLUSIONE

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari od alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, sia moroso di oltre tre mesi per il pagamento della quota sociale può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dall'assemblea.

Art. 11

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 12

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. Comunità San Valentino risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortuni e per responsabilità civili verso terzi.
3. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 13

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - 1) L'Assemblea
 - 2) Il Consiglio Direttivo
 - 3) Il Presidente
 - 4) Il Vice Presidente
 - 5) L'Organi di controllo.

Art. 14

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
- 2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
- 3) All'Assemblea ogni avente diritto, può presenziare personalmente.

Art. 15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.
- 2) Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca l'avvenuta ricezione. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo di posta elettronica comunicata dall'associato nella domanda di ammissione o successiva variazione.
- 3) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.
- 4) L'assemblea deve essere altresì convocata entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
- 5) L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

Art. 16

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art.17

VOTAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1) Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
- 2) L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza i voti.

- 3) Per le deliberazioni di modifica dello statuto è necessario il voto favorevole di 2/3 degli associati; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 18

VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente.
- 2) Il verbale può essere consultato da tutti gli associati, ma non hanno diritto di trarne copia.

Art. 19

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1) All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Associazioni di Promozione Sociale associate)
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza."

in sede straordinaria:

- deliberare, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- Deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

Art. 20

CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea degli associati.
- 2) In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà completato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti; in mancanza di candidati non eletti, volendo mantenere il numero dei consiglieri, si procede ad elezioni entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.
- 3) Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente, non è ammessa delega.
- 4) Il consiglio è convocato dal Presidente con lettera contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno 5 (cinque) giorni prima della

data di convocazione, a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca l'avvenuta ricezione.

- 5) In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o altro strumento di comunicazione che garantisca l'avvenuta ricezione.
- 6) Nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente dell'Associazione, il consiglio direttivo elegge i propri componenti, Il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
- 7) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.21

DURATA E FUNZIONI

- 1) I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
- 2) Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 terzo (un terzo) dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4) Il Consiglio Direttivo:
 - Svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - Deve redigere il *bilancio* annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo, viene *approvato* dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore."
 - Predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

Art. 22

IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 2) Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
- 3) Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 4) Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Art. 23
IL SEGRETARIO

- 1) L'Associazione ha un segretario nominato dal consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - Cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - Cura la tenuta e la conservazione degli atti della consulta;
 - È responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 24
IL TESORIERE

- 1) L'Associazione ha un tesoriere nominato dal consiglio direttivo il quale:
 - Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.
 - Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal Presidente.

Art. 25
ORGANO DI CONTROLLO

- 1) L'Organo di controllo è nominato dall'assemblea e dura in carica 4 anni. E' composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci non eletti al consiglio direttivo, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge al suo interno il Presidente.
- 2) Può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.
- 3) Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico
- 4) Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 26
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

- 1) L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore
- 2) bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli aderenti.
- 3) Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.4.
- 4) Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

Art. 27
REGOLAMENTO INTERNO

- 1) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 28

COLLEGIO ARBITRALE

- 1) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio entro 60 giorni dalla nomina.
- 2) Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 29

SCIoglimento

- 1) L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art.27 c.c.:
 - Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - Per le altre cause di cui l'art.27 c.c.;
- 2) In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30

RINVIO

- 1) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.